

POLITECNICO DI BARI
Codice AOO: 000
Num. Prot.: 0009986 / 2016
Data: 01/06/2016
PROTOCOLLO IN ARRIVO
Classif.: III/14



CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

Il Politecnico di Bari, con sede in Bari, Via Amendola, n.126/B, codice fiscale

93051590722 d'ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentato dal

Magnifico Rettore Pro-tempore, Prof. Ing. Eugenio DI SCIASCIO nato a Bari il

13.03.1963;

E

L'Associazione Anidra Università Popolare con sede legale
in Arezzo

Piazza San Giusto, 12 , P.I. 01583350515

, di seguito denominata "Azienda", rappresentata da Vincenzo Paolo Bendinelli

in qualità di Presidente

, nato a Roma il 26/02/1952 domiciliato per

la carica in Associazione Anidra Università Popolare , presso la

stessa sede, Località Casali, 3 – Borzonasca (GE)

Premesso

- che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lettera a) della legge n. 196 del 24 giugno 1997, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e del relativo decreto attuativo;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art.2

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, l'Azienda. si impegna ad accogliere presso le sue strutture, **soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento** nel rispetto dei limiti fissati dall'art.1, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 142 del 25.3.98, su proposta del soggetto promotore o concordemente individuati.

Art.3

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *d*), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro e si configura come completamento del percorso formativo, sia per la realizzazione di obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo, sia al fine di agevolare le scelte professionali.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dall'Azienda.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'azienda in base alla presente Convenzione viene predisposto di concerto con l'Azienda un Progetto Formativo e di Orientamento, secondo lo schema di cui all' allegato 2 del menzionato Decreto n.142/98, contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;

-
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
-
- gli estremi identificativi delle polizze assicurative INAIL contro gli infortuni sul lavoro e contro i rischi derivanti da responsabilità civile, mediante Polizza stipulata dal soggetto promotore.
-

Art. 4

Il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento; seguire le indicazioni del tutore e del responsabile aziendale; rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti nell'Azienda; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi, acquisiti durante e dopo lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'AZIENDA si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, nonché agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore).

Art. 6

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia Delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti

per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, segnalate dall'Azienda, copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento.

Art. 7

La presente Convenzione ha vigore fino al termine dell'anno accademico successivo alla stipula della stessa e si intende tacitamente rinnovata di anno accademico in anno accademico, salvo disdetta di una delle parti, da comunicare per iscritto.

La disdetta ha effetto dall'inizio dell'anno accademico ad essa seguente.

Art. 8

Il presente atto, redatto in duplice copia, verrà registrato, in caso d'uso a spese della parte che richiederà la registrazione.

Le spese di bollo inerenti la presente convenzione sono a carico dell'Azienda.

Bari, li 08/06/2016, li

Il Politecnico di Bari

IL RETTORE

Eugenio DI SCIASCIO



Anidra Up

IL PRESIDENTE

Vincenzo Paolo Bendinelli

(Timbro e Firma)
Vincenzo Paolo Bendinelli

ANIDRA

ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA FINI DI LUCRO
SEDE LEGALE E AMM. VA P. ZZA SAN GIUSTO, 12 - 52100 AREZZO
SEDE OPERATIVA VIA P. MENNI, 6 - 50015 CORNETELLO (GR)
C.P. E P.IVA 01503350515